

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 906 del 18/09/ 2014

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER LA MODIFICAZIONE DELLA TABELLA 4 DELL'ALLEGATO "I" NONCHE' DEGLI ARTICOLI 140, COMMA 3 (EX ART. 137) E 146, COMMA 1 (EX ART. 143) DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA."

Il giorno 18/09/2014 alle ore 11,30, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FP/CGIL – Carmela Macheda
CISL/FP – Barbara ABRAM
SAVT/FP – Mauro CRETIER
UIL/FPL – Ramira BIZZOTTO - Michael LATTANZI
CONAPO – Simone OLIVERI
CSA SiVDEr – Pierpaolo GAIA

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 22/08/2014 n. 1184 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo per la modificazione della tabella 4 dell'allegato "I" nonché degli articoli 140, comma 3 (ex art. 137) e 146, comma 1 (ex art. 143) dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta."

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 22/08/2014 n. 1184 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

FP/CGIL

Carmela MACHEDA

CISL /FP

Barbara ABRAM

SAVT/FP

Mauro CRETIER

UIL/FPL

Ramira BIZZOTTO

Michael LATTANZI

CONAPO

Simone OLIVERI

CSA SiVDER

Pierpaolo GAIA

ACCORDO PER LA MODIFICAZIONE DELLA TABELLA 4 DELL'ALLEGATO "I" NONCHE' DEGLI ARTICOLI 140, COMMA 3 (EX ART. 137) E 146, COMMA 1 (EX ART. 143) DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA."

Art. 1

[Sostituzione della tabella n. 4 dell'Allegato "I" (*Conteggio della valutazione del dirigente ex art. 147 del testo unico*) dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.]

1. La tabella n. 4 dell'Allegato "I" –*Conteggio della valutazione del dirigente ex art. 147 del testo unico*- dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." è così sostituita:

"Tabella n. 4 Conteggio della valutazione del dirigente ex art. 147 del testo unico.

La valutazione del Dirigente di cui all'art. 147 è conteggiata nel modo seguente:

- a) Valutazione $\geq 60 \leq 70$ = punti 14;
- b) Valutazione $> 70 < 75$ = punti 15;
- c) Valutazione $\geq 75 \leq 80$ = punti 16;
- d) Valutazione $> 80 < 85$ = punti 17;
- e) Valutazione $\geq 85 \leq 90$ = punti 18;
- f) Valutazione $> 90 < 95$ = punti 19;
- g) Valutazione $\geq 95 \leq 100$ = punti 20."

Art. 2

[Sostituzione dell'art. 140, comma 3 (*Progressione orizzontale*) dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.]

1. Il comma 3 dell'art. 140 (*Progressione orizzontale*) dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." è così sostituito:

"3. La progressione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza posizione retributiva di ciascuna posizione economica avviene, dopo un periodo di permanenza di due anni nella prima e di tre anni nella seconda, nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto, attraverso il sistema permanente di valutazione, per tutti gli anni di riferimento (due per la prima - tre per la seconda) una valutazione positiva almeno pari a 6/10 del punteggio massimo. Nel caso in cui la valutazione del dipendente sia espressa in centesimi, l'anzidetta valutazione minima deve intendersi pari a 60/100. La corresponsione del relativo incremento economico avviene dal primo giorno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ultima valutazione."

Art. 3

[Sostituzione dell'art. 146, comma 1 (*Valutazione negativa e procedimenti disciplinari*) dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.]

1. Il comma 1 dell'art. 146 (*Valutazione negativa e procedimenti disciplinari*) dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." è così sostituito:

"1. Ogni valutazione annuale inferiore a 6/10 del punteggio massimo –da intendersi inferiore a 12 punti- comporterà il ritardo di un anno nei tempi delle progressioni orizzontali. Nel caso in cui la valutazione del dipendente sia espressa in centesimi, l'anzidetta valutazione non deve essere inferiore a 60/100."